CAMERA DEI DEPUTATI N. 3750

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOLLINI, CASINI, MASTELLA, GIOVANARDI, MANZIONE, NOCERA, PERETTI, ANGELONI, CARDINALE, CIMADORO, D'ALIA, DI NARDO, FABRIS, FRONZUTI, GALATI, LUCCHESE, MIRAGLIA DEL GIUDICE, OSTILLIO, PAGANO, SCOCA

Disposizioni per la promozione dell'attività teatrale e istituzione dell'Agenzia teatrale italiana

Presentata il 23 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La finalità essenziale che intende perseguire la presente proposta di legge quadro per il teatro è quella di colmare una *vacatio* legislativa di oltre mezzo secolo, nel presupposto che il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale rappresenta un momento insostituibile di consociazione civile, di utilità sociale ed economica e di riaffermazione dell'identità ed unità culturale del Paese.

Individuata la forte motivazione politico-sociale che legittima l'intervento pubblico in favore delle attività teatrali, si prevede che lo Stato, d'intesa con le regioni, i comuni e le province, ponga in essere le condizioni per sostenere l'armonico sviluppo del teatro in tutte le sue forme e diverse tradizioni, assicurandone la diffusione sull'intero territorio nazionale e la promozione all'estero.

Rientrano in tale ottica l'individuazione, nel piano di programmazione nazionale, delle aree disagiate che necessitano di uno specifico intervento e la costruzione di nuovi teatri, il collegamento con il mondo dell'istruzione e l'università per sviluppare l'educazione e la formazione culturale in ambito teatrale, prevedendone il graduale inserimento tra le materie di insegnamento a partire dalla scuola dell'obbligo; la particolare attenzione verso l'attività di formazione e aggiornamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi con il coordinamento delle regioni ed in collabora-

zione con l'Accademia nazionale d'arte drammatica.

La presente proposta di legge introduce inoltre una serie di provvedimenti tesi a sostenere la complessa e delicata economia del sistema teatrale, attraverso l'estensione agli operatori culturali degli ammortizzatori sociali previsti per le altre categorie di lavoratori, l'integrazione della quota del Fondo unico dello spettacolo riservata al teatro con il prelievo percentuale alla fonte di una quota delle risorse di enti pubblici o società privatizzate destinate a campagne promozionali o pubblicitarie; un pacchetto di agevolazioni ed incentivi fiscali (detassazione degli oneri gravanti sul biglietto d'accesso agli spettacoli, detassazione degli utili reinvestiti, *tax shelter*, abolizione della ritenuta del 4 per cento sulle assegnazioni, esenzione di altri contributi, atti di liberalità, contratti di *sponsor*, dalla imposta spettacoli e dal diritto d'autore), il credito agevolato, nonché la parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, e la specifica previsione di un fondo di intervento sui mutui contratti per la ricapitalizzazione delle attività teatrali, al fine di agevolare il riallineamento della stagione teatrale con l'anno solare ed assicurare una ristrutturazione organica del sistema.

Per gli enti locali è prevista la possibilità di promuovere o partecipare in forma diretta o convenzionata alle attività stabili presenti sul proprio territorio, costituire o ricostituire organismi per la promozione, programmazione e gestione delle attività teatrali, attivare il sistema delle residenze teatrali, effettuare un costante monitoraggio delle attività, promuovere il turismo culturale e favorire l'imprenditoria giovanile, oltre ai compiti di compartecipazione con lo Stato nell'elaborazione del piano di programmazione a livello nazionale a cadenza triennale sulla base delle indicazioni dei piani regionali.

Si prevede, quale luogo centrale per la salvaguardia dell'unitarietà e coordinamento degli interventi, anche in un'ottica di riequilibrio territoriale, la creazione dell'Agenzia teatrale italiana, che assume la veste giuridica di società per azioni per la gestione della quota riservata alla prosa del Fondo unico dello spettacolo integrata come in precedenza indicato, e per il coordinamento del sistema delle residenze teatrali, e con la possibiltà per gli enti locali territoriali, al termine del primo triennio, di sottoscrivere l'aumento del capitale sociale della Spa. Prevedendo altresì la possibilità di costituire una o più società di servizio di cui l'Agenzia è socio di maggioranza, si dispone che nell'Agenzia confluisca, dissolvendosi, l'Ente teatrale italiano e che le spese di funzionamento ed i costi del personale non gravino sul Fondo unico dello spettacolo.

Nell'ambito della struttura dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri nominati dal Governo su designazione dei Presidenti di Camera e Senato, acquisito l'orientamento delle rispettive Commissioni competenti per materia; due membri designati dalla Conferenza Stato-regioni e due membri designati della Conferenza Stato-città; il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione al di fuori del proprio ambito; l'assemblea è composta dai rappresentanti della Conferenza Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali nel numero individuato dallo statuto; il capo del Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è nominato direttore generale dell'Agenzia.

Nell'ambito dell'attività dell'Agenzia, è previsto un esplicito riferimento all'attuale commissione consultiva per il teatro, per l'attribuzione delle risorse, ed al comitato per i problemi dello spettacolo-sezione prosa, di cui fanno parte i rappresentanti dei sindacati e organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la valutazione degli indirizzi e dei criteri degli interventi finanziari. Viene altresì sancito per l'Agenzia l'obbligo annuale di presentare ai Presidenti delle Commissioni cultura di Camera e Senato una relazione sull'attività svolta, sull'utilizzo delle risorse e sul perseguimento degli obiettivi programmatici, fermo restando il ruolo di indirizzo politico e vigilanza sull'attività dell'Agenzia stessa da parte del Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Oltre agli attuali compiti istituzionali, l'Istituto nazionale del dramma antico è chiamato ad utilizzare, coordinandosi con il Ministero per i beni culturali e ambientali, gli anfiteatri greco-romani presenti sul territorio nazionale, ed è altresì promosso un sostegno alla drammaturgia contemporanea al fine di contribuire al qualificato rinnovamento del repertorio teatrale, con la costituzione dell'Istituto del dramma italiano in centro studi, con funzioni di ricerca sui nuovi linguaggi e sull'evoluzione delle lingue dialettali.

Viene riconosciuta una funzione d'interesse pubblico in un preciso ambito regionale o interregionale all'area della stabilità non avente finalità di lucro, con rinvio ad un successivo regolamento dell'individuazione dei criteri per l'appartenenza a specifici settori di attività (stabili pubblici, stabili privati, centri ricerca e ragazzi). La qualifica di teatro stabile è attribuita dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, su proposta delle regioni in cui ha sede l'organismo, con verifica al termine del primo triennio al fine di armonizzare gli interventi economici e garantire la presenza sull'intero territorio nazionale attraverso fusione di organismi o compartecipazione di più regioni allo stesso organismo.

Sono previste cinque istituzioni teatrali nazionali, individuate in due teatri nazionali (Roma e Milano) ed in tre teatri della tradizione teatrale (Venezia, Napoli, Palermo) con compiti specifici nell'ambito del sistema della stabilità teatrale e con finanziamento da parte dell'Agenzia gravante esclusivamente sul Fondo unico dello spettacolo.

Peculiari caratteristiche vengono previste per le compagnie di giro che, per concorrere all'intervento dell'Agenzia, devono caratterizzarsi, tra l'altro, per l'assenza di finalità di lucro, per la continuità del nucleo artistico, per la direzione artistica di riconosciuto valore e per la presenza sul territorio nazionale con riferimento alle aree con minore servizio teatrale; viene innovativamente introdotto il sistema delle « residenze », da disciplinarsi con apposito regolamento, che si articola nella presenza di una compagnia per un triennio (più un eventuale secondo triennio) in un teatro municipale o in un teatro privato convenzionato, per realizzare un progetto artistico di produzione, ospitalità ed attività connesse all'evento teatrale, di elevato valore e teso a garantire il massimo utilizzo nell'anno dello spazio teatrale. Al termine del primo triennio è prevista l'eventualità che l'autorità di Governo competente valuti la corrispondenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi programmatici al fine di individuare elementi correttivi.

Per le altre compagnie/imprese di giro è prevista la possibilità di concorrere alle agevolazioni ed incentivi fiscali previsti dalla proposta di legge.

Viene riconosciuta l'importanza dell'attività di distribuzione, di competenza degli enti locali, quale momento di servizio offerto alla collettività per consentire la crescita e la diffusione della cultura teatrale, attraverso organismi territoriali in grado di garantire in forma associata progetti di gestione del servizio anche a supporto e coordinamento delle residenze teatrali per la promozione e formazione del pubblico, su cui l'Agenzia, con la partecipazione delle regioni, interviene costituendo un'apposita società di servizio.

Infine, nell'intento di armonizzare l'intero quadro legislativo in materia, viene indicato in due anni il termine per le regioni per adeguare la propria legislazione ai princìpi della legge quadro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La Repubblica italiana considera la diffusione dell'attività teatrale quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, momento insostituibile di consociazione civile, di utilità sociale ed economica e di riaffermazione dell'identità ed unità culturale della Nazione.

2. Lo Stato, d'intesa con le regioni, i comuni e le province, assicura le condizioni per sostenere il corretto ed armonico sviluppo dell'attività teatrale in tutte le sue forme e le diverse tradizioni, assicurando la sua diffusione sul territorio nazionale e la promozione all'estero della cultura teatrale italiana.

ART. 2.

(Competenze statali).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, spetta allo Stato:

a) indicare gli indirizzi generali a sostegno delle attività teatrali, definendo il piano di programmazione nazionale triennale, in un'ottica di riequilibrio degli interventi sul territorio e di individuazione delle aree teatrali disagiate;

b) attribuire all'Agenzia teatrale italiana, di cui all'articolo 6, una quota del Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per le attribuzioni di cui alla presente legge, ad eccezione delle risorse destinate alle regioni per le attività di propria competenza;

c) definire e sostenere il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;

d) promuovere il collegamento delle attività teatrali con istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado

e con le università, al fine di sviluppare la formazione educativa e culturale nell'ambito teatrale;

e) favorire il collegamento delle attività teatrali con tutti i mezzi di comunicazione audiovisiva e promuovere la formazione di una videoteatroteca per la memoria visiva delle attività stesse;

f) promuovere, in coordinamento con le regioni ed in collaborazione con l'Accademia nazionale d'Arte drammatica, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed organizzativi;

g) garantire l'applicazione agli operatori culturali degli ammortizzatori sociali previsti, in generale, per le altre categorie di lavoratori;

h) favorire le iniziative volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali italiane, anche mediante iniziative di ospitalità reciproche con altre nazioni;

i) promuovere e sostenere la drammaturgia italiana contemporanea, il rinnovo del linguaggio, l'integrazione con le altre arti sceniche ed il ricambio generazionale nel teatro;

l) promuovere la rappresentazione del repertorio del teatro greco-romano avvalendosi dell'Istituto nazionale del dramma antico anche per l'utilizzazione coordinata, con il concerto del Ministero per i beni culturali e ambientali, degli anfiteatri greco romani presenti sul territorio nazionale;

m) tutelare il patrimonio architettonico e promuovere la realizzazione di nuove opere strutturali anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi europei, individuando nell'arco di un quinquennio e con criteri comprensoriali specifiche aree territoriali di intervento;

n) curare le relazioni internazionali e, in particolare, sostenere la partecipazione italiana alle organizzazioni operanti a livello mondiale ed europeo ed agli accordi internazionali.

ART. 3.

(Competenze delle regioni).

1. Per le finalità di cui alla presente legge, le regioni, fatte salve le competenze per quelle a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con gli enti locali territoriali:

a) elaborano il piano triennale di programmazione regionale per le attività teatrali;

b) concorrono alla definizione del piano di programmazione a livello nazionale;

c) concorrono alla formazione del personale teatrale artistico, tecnico ed organizzativo;

d) concorrono, determinandone forme e modalità, alla distribuzione della produzione teatrale nonché alla promozione e formazione del pubblico, e sostengono l'esercizio teatrale;

e) promuovono la tradizione teatrale legata ai linguaggi locali;

f) concorrono, sentiti i comuni e le province, alla tutela del patrimonio dell'edilizia teatrale provvedendo alla conservazione, all'adeguamento funzionale ed al recupero delle strutture esistenti nonché alla realizzazione di nuovi spazi teatrali, secondo quanto previsto dalla lettera *m)* del comma 1, dell'articolo 2, e definiscono, in coordinamento con il programma nazionale, il sistema delle residenze teatrali sul proprio territorio;

g) promuovono e partecipano in forma diretta o convenzionata alle attività teatrali stabili presenti sul proprio territorio;

h) promuovono il turismo culturale attraverso il sostegno di iniziative teatrali realizzate presso siti di particolare importanza storico-ambientale, nel rispetto delle leggi di salvaguardia in materia;

i) favoriscono, attraverso la elaborazione di appositi piani triennali, l'imprenditoria giovanile nel settore teatrale, anche avvalendosi degli specifici strumenti legislativi;

l) controllano il perseguimento degli obiettivi fissati a livello nazionale ed il corretto utilizzo delle risorse.

2. Le regioni, al fine di concorrere con la Stato a garantire la razionale ed organica diffusione della cultura teatrale sull'intero territorio nazionale, sono tenute ad adeguare e ad armonizzare la propria legislazione in materia entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni, oltre a concorrere con lo Stato e le regioni alla definizione dei programmi nazionali per il teatro, provvedono a:

a) partecipare in forma diretta o convenzionata alle attività teatrali stabili presenti sul proprio territorio;

b) definire, unitamente allo Stato, alle regioni ed alle province, le residenze teatrali ubicate sul proprio territorio;

c) promuovere e realizzare, nell'ambito del piano regionale e d'intesa con le province, quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere *d)* e *f)*, assicurando la distribuzione della produzione teatrale e l'erogazione dei servizi teatrali anche costituendo, nelle forme stabilite dalle regioni, organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali;

d) effettuare un costante monitoraggio della attività teatrali che operano sul proprio territorio dandone periodica comunicazione alla propria regione.

ART. 5.

(Intervento dello Stato).

1. Per tutte le attività teatrali sono previsti i seguenti incentivi economici:

a) la fiscalizzazione degli oneri sociali nei limiti indicati dalla normativa europea;

b) la detassazione diretta degli oneri gravanti sul biglietto d'accesso agli spettacoli teatrali, la detassazione degli utili reinvestiti nell'attività teatrale ed il *tax shelter;*

c) il credito agevolato.

2. Lo Stato, nel pieno rispetto della libertà dell'espressione artistica, finanzia altresì le attività teatrali attraverso interventi triennali sui progetti di attività in applicazione dei criteri di cui al decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995 n. 203, ed in particolare dei criteri di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 97 del 1995, modificato dall'articolo 1, comma 71, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e coerenti con le finalità dell'intervento pubblico.

3. La programmazione degli interventi si determina attraverso il coordinamento delle programmazioni regionali al fine di perseguire l'equilibrata diffusione dell'attività teatrale sul territorio.

4. Agli interventi finanziari previsti dalla presente legge non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 28, secondo comma, e dall'articolo 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

5. Le entrate a favore di soggetti esercenti attività teatrali derivanti da contributi, atti di liberalità, contratti di *sponsor*, non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, IRPEG ed ILOR, imposta sugli spettacoli e normativa sul diritto d'autore relativamente ai soggetti beneficiari di tali entrate.

6. Eventuali avanzi di gestione, effettuati dai soggetti esercenti attività teatrale che si caratterizzano per l'assenza di utile di impresa, laddove impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse, reinvestiti nell'attività teatrale o nel recupero, ripristino ed ammodernamento di locali di pubblico spettacolo, sono esentati dal pagamento dell'ILOR.

7. Per le attività di esercizio teatrale, sono previste altresì agevolazioni fiscali

relative alle utenze connesse all'espletamento dell'attività, quale sostegno indiretto dello Stato, secondo quanto disposto da apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per gli interventi di cui al comma 2 è previsto l'utilizzo della quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata al teatro di prosa ed integrata dal prelievo alla fonte del dieci per cento delle risorse di enti pubblici destinate a campagne promozionali e pubblicitarie.

9. Per le competenze di cui all'articolo 2 e ai commi 2 e 3 del presente articolo, lo Stato, le regioni ed i comuni si avvalgono dell'Agenzia di cui all'articolo 6, ferme restando le competenze del Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'assolvimento dei compiti statali e per l'attività di indirizzo politico, vigilanza e raccordo con l'agenzia stessa.

ART. 6.

(Agenzia teatrale italiana).

1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce, con personalità giuridica ed in forma di società per azioni, l'Agenzia teatrale italiana, in seguito denominata: « Agenzia ».

2. Nel primo triennio, il capitale sociale dell'Agenzia è interamente sottoscritto dallo Stato attraverso una somma corrispondente alle disponibilità di cui al comma 8 dell'articolo 5. Al termine del primo triennio le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concorrere all'aumento del capitale sociale ed in tal caso lo Stato provvede al trasferimento delle azioni, il cui numero e valore è inizialmente individuato dallo statuto della società, da emanare a cura dei competenti organi entro sei mesi dal loro insediamento.

3. L'Agenzia può altresì essere destinataria di ulteriori finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea.

4. L'Agenzia subentra all'Ente teatrale italiano nei diritti e nei rapporti attivi e passivi ad eccezione degli immobili di proprietà dell'ente la cui destinazione è indicata dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

5. L'Agenzia può costituire una o più società di servizio, di cui è azionista di maggioranza, per lo svolgimento di compiti di promozione teatrale in Italia e all'estero, per la creazione di una videoteatroteca e di una banca dati, di supporto tecnico e di consulenza per gli enti pubblici territoriali e per le attività teatrali, per la promozione e la formazione del pubblico teatrale.

6. Le spese di funzionamento dell'Agenzia ed i costi del personale sono a carico del bilancio dello Stato e non gravano sul Fondo unico dello spettacolo.

ART. 7.

(Competenze dell'Agenzia teatrale italiana).

1. L'Agenzia sovrintende:

a) al finanziamento delle istituzioni teatrali nazionali;

b) alla finalizzazione triennale delle risorse da destinare alle attività teatrali, in base alle indicazioni programmatiche delle regioni, perseguendo obiettivi di equilibrio ed omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, favorendo l'insediamento di attività teatrali in località che ne siano sprovviste ed individuando rassegne e *festival* di alto valore culturale;

c) al coordinamento del sistema delle residenze teatrali di cui all'articolo 14 in base alle proposte dei comuni e dei programmi regionali;

d) alle attività di promozione e di diffusione del teatro nelle scuole e nelle università.

2. Per l'attribuzione delle risorse, l'Agenzia si avvale della Commissione consultiva per la prosa di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, dopo aver acquisito il parere del comitato per i problemi dello spettacolo - sezione prosa, di cui all'articolo 1, comma 67, del medesimo decreto-legge n. 545 del 1996, di cui fanno parte i rappresentanti dei sindacati e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, in ordine all'attuazione delle politiche per il settore ed agli indirizzi e criteri generali per gli interventi finanziari.

3. Per il primo triennio di attività l'Agenzia tiene tendenzialmente conto, nella programmazione delle risorse, delle percentuali di ripartizione per i settori di attività all'interno della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alla prosa nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Organi dell'Agenzia teatrale italiana).

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente, che ha la legale rappresentanza dell'Agenzia ed è nominato dal consiglio di amministrazione al di fuori del proprio ambito tra personalità della cultura e del teatro in possesso di specifici requisiti; egli convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione di cui assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza, salvo successiva ratifica dell'organo entro trenta giorni;

b) il consiglio di amministrazione, composto da otto membri scelti tra personalità di alto profilo culturale in ambito teatrale e di comprovate capacità organizzative. I membri sono nominati dall'autorità di Governo in materia di spettacolo, quattro su designazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nel rispetto del pluralismo culturale, due su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, due su designazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le designazioni sono comunicate all'autorità di Governo competente in ma-

teria di spettacolo entro il quarantancinquesimo giorno dalla scadenza del consiglio in carica; per gli amministratori venuti a mancare prima della scadenza, le designazioni sostitutive vanno comunicate entro trenta giorni dalla cessazione. In fase di prima attuazione viene nominato dall'autorità di Governo competente un amministratore unico in attesa della costituzione ed insediamento del consiglio di amministrazione;

c) l'assemblea, composta dai rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali nel numero indicato dallo statuto ed in presenza di aumento di capitale sociale sottoscritto e versato dagli enti locali territoriali;

d) il collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2. La durata degli organi di cui al comma 1 è triennale e ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza. È prevista l'incompatibilità della carica sociale con l'esercizio attuale e personale di attività professionali in ambito teatrale.

3. Il Capo del Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è nominato direttore generale dell'Agenzia, responsabile della struttura organizzativa ed amministrativa. Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti delegati dal presidente e svolge ogni altro compito affidatogli dal consiglio di amministrazione o dallo statuto.

4. In casi di grave irregolarità nell'adempimento dei doveri degli organi sociali o di funzionamento dell'Agenzia, l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo può revocare gli amministratori ed i sindaci, affidando la gestione ad un commissario straordinario di cui determina poteri e durata.

ART. 9.

(Educazione e promozione teatrale).

1. Lo Stato riserva una particolare attenzione all'educazione teatrale quale essenziale strumento pedagogico e didattico e momento di correlazione sociale. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene predisposto e sottoscritto tra l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed il Ministro della pubblica istruzione un protocollo d'intesa finalizzato al graduale inserimento dell'educazione teatrale tra le materie di insegnamento a partire dalla scuola dell'obbligo.

2. Lo Stato sostiene altresì qualsiasi iniziativa tesa a diffondere la cultura teatrale attraverso iniziative che ne valorizzino la specificità e l'integrazione con le arti sceniche, e promuove accordi con l'emittenza televisiva per la diffusione della cultura teatrale; aderisce a protocolli ed iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo e sostiene rassegne e *festival* teatrali il cui rilievo costituisca una vetrina di eventi per la promozione dell'immagine del teatro italiano e per lo scambio tra le diverse culture teatrali.

ART. 10.

(Attività di formazione).

1. Lo Stato riconosce la propedeuticità dell'attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale per lo sviluppo e la diffusione delle attività teatrali e per l'attuazione del rinnovo generazionale del teatro italiano.

2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato, in coordinamento con le istituzioni teatrali nazionali, le regioni e le università, si avvale della collaborazione dell'Accademia nazionale d'arte drammatica che, sentito il Ministro della pubblica istruzione, può istituire due nuove sedi nelle città di Bologna e di Bari per realizzare un decentramento

territoriale dell'attività di formazione nel campo artistico, tecnico ed amministrativo.

3. Al termine dei corsi, l'Accademia nazionale d'arte drammatica, previa convenzione con le istituzioni teatrali nazionali, prevede l'effettuazione di *stage* professionali preliminari all'organico inserimento nel mondo del lavoro.

4. L'ampliamento delle competenze dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo sono oggetto di un apposito regolamento dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le regioni sono tenute ad informare periodicamente l'Accademia nazionale d'arte drammatica di proprie autonome iniziative inerenti l'attività di formazione ed aggiornamento professionale, anche al fine di avvalersi del personale docente dell'istituto.

6. Oltre quanto previsto dall'articolo 5, ulteriori incentivi fiscali, da determinarsi nell'ambito dei regolamenti attuativi della presente legge, sono previsti per tutte le iniziative teatrali che utilizzano i diplomati dell'Accademia nazionale d'arte drammatica nel primo triennio professionale di attività.

ART. 11.

(Drammaturgia contemporanea).

1. Lo Stato sostiene e riconosce la drammaturgia contemporanea, in particolare italiana ed europea; in sede di valutazione dei progetti triennali di attività, specifica considerazione viene destinata alle attività che riservano particolare spazio all'allestimento di testi di autori contemporanei che contribuiscano al qualificato rinnovamento del repertorio teatrale.

2. L'Istituto del dramma italiano si costituisce in Centro studi per la drammaturgia italiana con funzioni di ricerca sui

nuovi linguaggi e sull'evoluzione delle lingue dialettali.

ART. 12.

(Stabilità teatrale).

1. Lo Stato, le regioni ed i comuni riconoscono e promuovono l'attività teatrale avente le caratteristiche della stabilità, definita sulla base dei seguenti princìpi:

a) svolgere funzione di interesse pubblico in un preciso ambito regionale o interregionale. L'interesse pubblico si può concretizzare sia attraverso la partecipazione alla costituzione e gestione delle attività teatrali da parte degli enti locali territoriali, sia attraverso specifiche forme di convenzione stipulate con i predetti enti;

b) presentare, con cadenza triennale, progetti artistici integrati di produzione, promozione ed ospitalità di indubbio interesse culturale e coerenti con le finalità dell'intervento pubblico, con riferimento alla tradizione teatrale italiana, alla drammaturgia contemporanea, alla ricerca, all'innovazione teatrale ed integrazione con le altre arti sceniche, al teatro per l'infanzia e la gioventù, alla tutela delle minoranze linguistiche e delle aree di convivenza plurilinguistiche;

c) prevedere forme di stabilità almeno triennale del personale artistico e tecnico ed un rapporto organico con autori teatrali finalizzato allo studio, stesura ed allestimento dei testi;

d) disporre di una o più sale teatrali, nell'ambito regionale o interregionale, idonee al perseguimento delle finalità culturali del progetto artistico;

e) realizzare annualmente almeno quattro spettacoli di diretta produzione, tra novità e riprese, prevalentemente destinati all'attività in sede o al proprio ambito regionale o interregionale;

f) creare rapporti stabili con il mondo della scuola e dell'università realizzando

un programma di ricerca, laboratori, percorsi formativi e *stage* professionali, anche non finalizzati alla realizzazione di spettacoli, ed attivando circuiti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire l'accrescimento della cultura teatrale della comunità;

g) prevedere l'apporto dei soggetti partecipanti, attraverso sostegni economici diretti o indiretti all'attività, in misura significativa e tale da realizzare il radicamento sul territorio e promuovere la cultura teatrale nella collettività di riferimento;

h) caratterizzarsi per l'assenza del fine di lucro con reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili reinvestiti.

2. La qualifica di teatro stabile è attribuita dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, su proposta delle regioni in cui il teatro ha sede. A tal fine, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo definisce i requisiti per il riconoscimento, tenute presenti le disposizioni del presente articolo e l'appartenenza a specifici settori.

3. Al termine del primo triennio di applicazione della presente legge l'Agenzia, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo - sezione prosa e la commissione consultiva per il teatro, opera una verifica degli esiti dell'attività dei teatri stabili rispetto agli obiettivi programmatici, al fine di incentivare una razionalizzazione delle strutture esistenti, armonizzare gli interventi economici e diffondere la cultura teatrale sull'intero territorio nazionale anche attraverso la fusione di uno o più teatri o la compartecipazione di più regioni o enti locali territoriali all'attività di uno stesso teatro.

4. Per i teatri stabili ad iniziativa pubblica è altresì richiesto che lo statuto preveda:

a) la presenza in via esclusiva, quali organi della persona giuridica, del sovrintendente, individuato tra personalità della

cultura teatrale di elevato profilo, dell'assemblea dei partecipanti e del collegio dei revisori;

b) la possibilità della partecipazione di soggetti privati;

c) la possibilità per il sovrintendente, in carica per cinque anni riconfermabili per un solo quinquennio, di nominare un proprio direttore aggiunto al quale delegare funzioni gestionali o artistiche;

d) la misura dell'apporto dei soggetti partecipanti in misura non complessivamente inferiore all'apporto annuale definito dall'Agenzia.

ART. 13.

(Istituzioni teatrali nazionali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo istituisce, con proprio decreto, nelle città di Roma e Milano due teatri nazionali, e nelle città di Venezia, Napoli e Palermo tre teatri della tradizione teatrale, con riferimento ai teatri stabili ad iniziativa pubblica laddove esistenti, che assumono personalità giuridica di diritto privato.

2. Le istituzioni teatrali nazionali sono destinatarie di finanziamenti diretti dello Stato, che vi provvede mediante prelievo in sede di ripartizione della quota destinata alla prosa del Fondo unico dello spettacolo. A tali istituzioni non si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1990, recante disposizioni sugli statuti omologhi dei teatri stabili a gestione pubblica.

3. Oltre quanto previsto dall'articolo 10, compatibilmente le finalità delle istituzioni teatrali nazionali, le istituzioni teatrali regionali devono:

a) rappresentare e valorizzare il patrimonio teatrale nazionale e le principali tradizioni culturali italiane e linguistiche;

b) valorizzare la drammaturgia contemporanea italiana, delle lingue ed europea favorendo scambi culturali;

c) agevolare ed incentivare il ricambio generazionale nell'ambito delle diverse professionalità teatrali;

d) sostenere e promuovere, in coordinamento con l'Accademia nazionale d'arte drammatica, la formazione professionale di attori, tecnici ed organizzatori teatrali;

e) diffondere la cultura teatrale anche attraverso una particolare agevolazione delle tariffe di accesso agli spettacoli al fine di consentire la più ampia fruizione dei cittadini.

4. Ai fini del riconoscimento di istituzione teatrale nazionale, lo statuto di tali organismi deve prevedere:

a) la nomina del sovrintendente da parte dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo tra personalità di assoluto rilievo culturale e teatrale, in carica per cinque anni e riconfermabile per un solo ulteriore quinquennio;

b) le condizioni volte ad assicurare l'indipendenza delle scelte culturali del sovrintendente;

c) la possibilità del sovrintendente di nominare un proprio direttore aggiunto cui delegare funzioni gestionali.

ART. 14.

(Attività di giro e residenze teatrali).

1. Le compagnie di giro rappresentano la tradizione storica del teatro italiano, di cui lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono il significativo apporto culturale e la funzione sociale, e ne promuovono l'attività e natura professionale al fine di garantire alla collettività la pari opportunità di usufruire dell'identico prodotto culturale ed ampliare le conoscenze del pubblico.

2. Al fine di concorrere agli interventi economici disposti dall'Agenzia, le compagnie di giro devono:

a) qualificarsi per l'assenza di finalità di lucro e del conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli utili conseguiti;

b) caratterizzarsi per la specifica valenza culturale di un progetto triennale di attività di elevata qualità e peculiare significato, con particolare riferimento al teatro di tradizione ed alla drammaturgia contemporanea, alla sperimentazione ed al teatro per l'infanzia e la gioventù;

c) connotarsi per la prioritaria continuità del nucleo artistico, ivi compresa la direzione di riconosciuto valore;

d) valorizzarsi per l'articolazione del proprio progetto sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree con minore presenza di attività e soggetti teatrali in una complessiva ottica di riequilibrio.

3. Le attività di giro che esulano dai requisiti di cui al comma 2 possono concorrere agli incentivi ed agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5, ad eccezione delle misure di fiscalizzazione degli oneri sociali.

4. Al fine di incentivare la continuità della presenza teatrale sul territorio e favorire l'ampliamento della domanda e della cultura teatrale nonché l'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo, l'Agenzia si riserva la possibilità di assecondare o incentivare iniziative per la realizzazione di un sistema di residenze teatrali in base a programmi triennali delle regioni su proposta dei comuni competenti territorialmente.

5. La residenza teatrale si concreta nella permanenza triennale di una compagnia in uno o più teatri municipali nell'ambito di un comune o di due province limitrofe o in teatri privati convenzionati, per la realizzazione di un progetto artistico di produzione, ospitalità ed attività connesse all'evento teatrale di elevato valore culturale sociale secondo le caratteristiche di cui al comma 2, lettere *a), b)* e *c),* teso

a garantire il massimo utilizzo nel tempo dello spazio teatrale.

6. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, acquisito l'orientamento del comitato per i problemi dello spettacolo - sezione prosa ed il parere della Commissione consultiva per il teatro, emana entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge apposito regolamento che individua nello specifico le funzioni e le caratteristiche della residenza, fermo restando il carattere triennale della permanenza, rinnovabile per un solo ulteriore triennio nella stessa sede.

7. Quale agevolazione per il sistema delle residenze, fermo restando l'intervento dell'Agenzia commisurato agli apporti degli enti locali territoriali, sono istituiti un conto speciale per lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale dei teatri, ed un conto speciale per il finanziamento delle compagnie ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

8. Al termine del primo triennio di applicazione della presente legge, l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo si riserva di valutare, acquisite le indicazioni delle regioni e dei comuni interessati, la corrispondenza tra i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici al fine di individuare eventuali elementi di correzione.

ART. 15.

(Attività di distribuzione ed esercizio teatrale).

1. All'attività di distribuzione ed esercizio teatrale, quale momento di servizio offerto alla collettività per consentire la crescita e diffusione della cultura teatrale in un determinato ambito sociale e territoriale, è riconosciuto l'importante ruolo di sostegno all'attività produttiva e di promozione e formazione del pubblico.

2. In quanto servizio territoriale, tale funzione è di competenza delle regioni e

degli altri enti locali che vi provvedono nelle forme e modalità previste dagli articoli 3 e 4, anche costituendo, ove non esistano, o ricostituendo, organismi regionali o interregionali. Oltre alla distribuzione delle diverse forme dello spettacolo dal vivo, tali organismi devono garantire in forma associata progetti organici di gestione dei servizi teatrali, anche a supporto e coordinamento delle residenze teatrali e per la promozione e formazione del pubblico.

3. Al fine di razionalizzare ed armonizzare gli intenti e gli interventi in tale ambito, l'Agenzia, con la partecipazione delle regioni, può costituire una società di servizio che, in regime di cooperazione, concorre a sostenere l'attività di tali organismi assegnando annualmente alle regioni quote finalizzate dei fondi riservati alla prosa nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo, inclusi eventuali interventi destinati ad aree territoriali carenti di servizi.

ART. 16.

(Disposizioni transitorie).

1. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, lo Stato istituisce un fondo di intervento sui mutui contratti per la ricapitalizzazione delle attività teatrali onde agevolare il riallineamento della stagione teatrale con l'anno finanziario dello Stato ed assicurare una ristrutturazione organica del sistema teatrale per corrispondere alle richieste della presente legge.

2. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla costituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3750
Lire 1000